



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE UNIVERSITÀ TOSCANE

(Approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane nelle sedute del 12 febbraio 2025 e del 3 marzo 2025)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni di tre rappresentanti degli studenti in seno al Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane, per brevità denominato 'Comitato'.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

2.1 Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato, con proprio decreto, almeno trenta giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

2.2 Il decreto di indizione disciplina lo svolgimento del procedimento elettorale, indicandone le relative modalità, se in presenza o a distanza, la data di svolgimento delle operazioni di voto e le modalità di voto, la composizione della commissione di seggio e l'ubicazione del seggio elettorale in caso di votazioni 'in presenza'.

2.3 Il Decreto viene trasmesso a tutte le Università interessate per la pubblicazione sui propri albi e siti web.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

3.1 Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei Senati accademici e nei Consigli di Amministrazione delle Università facenti parte del Comitato, che posseggono i requisiti suddetti alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.

Art. 4 – Commissione elettorale

4.1 Il Presidente del Comitato con proprio decreto istituisce la Commissione elettorale composta da un professore universitario in materia giuridica e due funzionari in organico presso l'Ateneo del quale è Rettore, che non risultino componenti del seggio elettorale.



4.2 La Commissione elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:

- a) verificare ed accertare la lista dell'elettorato attivo e passivo,
- b) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- c) rilevare il numero finale dei votanti, nonché il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, nei casi in cui esso è previsto;
- d) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio;
- e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni;
- f) trasmettere gli atti al presidente del Comitato per la nomina dei rappresentanti degli studenti nel Comitato.

4.3 Avverso i provvedimenti della Commissione elettorale può essere presentato ricorso da parte dei soggetti interessati, entro il termine perentorio di quarantotto ore, decorrente dalla data di pubblicazione degli stessi provvedimenti sull'Albo online dell'Università ove è insediata la Commissione elettorale.

4.4 La decisione in merito ai ricorsi presentati è adottata dalla Commissione elettorale entro 7 giorni dalla ricezione.

Art. 5 – Commissione di seggio

5.1 Nel caso in cui le votazioni avvengano secondo la modalità 'in presenza', per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e la successiva attività di scrutinio, viene costituito un Seggio elettorale, la cui composizione ed ubicazione è indicata nel decreto di indizione.

5.2 Nel caso in cui le votazioni avvengono a distanza con voto telematico il Seggio elettorale di cui al punto precedente si riunisce in modalità a distanza.

5.3 Il seggio elettorale è composto da un professore in materia giuridica, che svolge le funzioni di presidente, e da due scrutatori e da un segretario, scelti tra il personale tecnico e amministrativo, in organico nell'Università del Presidente del Comitato.

Art. 6 - Modalità di voto

6.1 Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

6.2 Il voto è espresso con modalità cartacea o telematica, in presenza o a distanza, nel rispetto, anche in caso di espressione del voto con modalità telematica a distanza, dei principi di cui al punto precedente.

6.3 La disciplina relativa alle modalità di espressione del voto e alle operazioni di scrutinio è contenuta nel decreto di indizione delle elezioni.



6.4. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto per un candidato o un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata.

6.5 Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto un verbale.

Art. 7– Presentazione delle Candidature

7.1 Le candidature sono libere e possono essere presentate da ciascun/a rappresentante della comunità studentesca nei Senati Accademici e nei Consigli di amministrazione delle Università interessate.

7.2 Le candidature vanno presentate, secondo le modalità previste nel decreto di indizione, **entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno precedente la data delle votazioni.**

7.3 Le candidature sono rese pubbliche sul sito web delle Università interessate, almeno cinque giorni prima della data delle votazioni.

7.4 La candidatura è requisito indispensabile ed essenziale di eleggibilità.

Art- 8 Sistema elettorale

8.1 rappresentanti degli studenti vengono eletti nel seguente modo:

a) (1) un rappresentante da e tra i rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca;

b) (1) un rappresentante da e tra i rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di Amministrazione dell'Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore di Pisa e della Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa;

c) (1) un rappresentante da e tra i rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena;

8.2 Le elezioni si svolgono con sistema maggioritario sulla base della presentazione di candidature singole. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze viene eletto il candidato più giovane di età.

8.3. Qualora non venga presentato sono indette nuove elezioni entro 60 giorni.

Art. 9– Esito delle votazioni e individuazione degli eletti

9.1 La Commissione elettorale, utilizzando il sistema di votazione individuato nel decreto di indizione, proclama gli eletti nel Comitato.



9.2 In base ai risultati comunicati dalla Commissione elettorale, il Presidente del Comitato nomina gli eletti con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web degli Atenei membri del Comitato.

9.3 La durata del mandato è pari a due anni solari.

9.4 Il rappresentante nominato decade dalla funzione in caso di cessazione dello status di studente.

9.5 In caso di decadenza, così come nell'ipotesi di rinuncia alla carica, è nominato nuovo rappresentante colui che risulterà il primo tra i non eletti e che possieda la qualità di studente. In difetto, si procederà ancora mediante scorrimento della graduatoria dei non eletti.

Art. 10 – Norma di rinvio

10.1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente per le elezioni studentesche nell'Ateneo di cui è Rettore il Presidente del Comitato.